

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) - ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1 del D.L. 59/2021)

Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP: I83C22000640005

TRA

Regione Piemonte (C.F. 80087670016 e Partita IVA 02843860012 di seguito denominata “Regione/PA”, con sede in Piazza Castello, 165 Torino, legalmente rappresentata dal Dott. Bartolomeo Griglio, Responsabile del Settore “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” - Direzione Sanità e Welfare

ai sensi della DGR n. 23 - 6628 del 21 marzo 2023

E

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (C.F. e Partita IVA 07176380017) di seguito denominata “ARPA Piemonte”, con sede legale in Via Pio VII, 9 – 10135 Torino, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Ing. Secondo Barbero, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 13 febbraio 2023

di seguito congiuntamente denominate “Le Parti”

Premesso che:

- il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare, l’articolo 1, comma 2, riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; nello specifico l’investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari (PNC), che risulta essere strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)».
- il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal PNC;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 contiene l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del menzionato decreto-legge, contiene disposizioni in materia di “Piano

Nazionale per gli Investimenti Complementari” (PNC) che individua, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali e intermedi;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, modificato dal decreto 5 agosto 2022, stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR, di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

- il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, contiene “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare, conformemente a quanto pianificato nel PNRR, istituisce (art. 27) il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

- il decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 recante “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”, in ottemperanza dell’art. 27 del sopraindicato DL 36/2022, definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), quali in particolare Regioni e Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della salute;

PRESO ATTO che:

- all’interno del succitato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021:

- è stato previsto uno specifico finanziamento di 500.010.000,00 euro (con una programmazione 2021-2026), relativo alla realizzazione del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)»;
- nella scheda progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’allegato 1 del menzionato decreto, viene indicato, in qualità di soggetto attuatore della quota del finanziamento pari a 70.511.000,00 euro, la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute (DGPREV), in ordine ai seguenti obiettivi d’investimento:
 - Investimento 1.2: Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale, per 49.511.000,00 euro;
 - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, per 21.000.000,00 euro;

e in qualità di soggetto attuatore della quota del finanziamento pari a 429.499.000,00 euro, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in ordine ai seguenti obiettivi di investimento:

- Investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata, per 415.379.000,00 euro;
- Investimento 1.3: Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello universitario, per 6.120.000,00 euro;
- Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS, per 8.000.000,00 euro;
- per i programmi e gli interventi del Piano, le risorse vengono erogate dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere sulle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio;

-in data 30/12/2021 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l’ISS e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, l’Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del succitato d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021. Al presente accordo di collaborazione è stato allegato il Piano Operativo del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (PRACSI), che dettaglia il piano operativo e il quadro economico dell’accordo. In particolare vengono individuate le quote di finanziamento destinate all’investimento 1.1 (di 415.379.000,00), nel rispetto dello schema seguente:

Destinatari	Quote	Quote per le Regioni/PPAA
Ministero della salute - DG Prev	1.866.435,00€	0,00€
MITE	49.420,00€	0,00€
ISS	34.650.915,00€	0,00€
ISPRA	619.522,00€	0,00€
Assessorati sanità	8.022.311,00€	8.022.311,00€
ASL	246.465.926,00€	246.465.926,00€
IZS	1.348.967,00€	1.348.967,00€
ARPA/SNPA	122.355.504,00€	122.355.504,00€
Totali	415.379.000,00€	378.192.708,00€

Nell’ambito del Piano operativo di cui sopra, l’ISS ha trasmesso alle Regioni, le “Linee guida e procedure per il censimento degli enti e delle strutture di SNPS-SNPA e per la richiesta dei fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di strutture e servizi da finanziare nell’ambito del PNC-PRACSI”. All’interno di tale documento viene definito il riparto delle risorse regionali destinate al finanziamento delle Strutture del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS). Per la Regione Piemonte il totale della quota di finanziamento per l’investimento 1.1 ammonta a 24.994.128,00 euro.

-in data 31/03/2022 l’ISS ha pubblicato l’Avviso pubblico per il rafforzamento del 5% complessivo delle strutture afferenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ossia alle ARPA e all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), con cui è stata ripartita quota parte dell’intero finanziamento di cui sopra. Nel corso del mese di maggio 2022, l’ISS ha stipulato specifici Accordi operativi direttamente con gli enti realizzatori degli interventi di cui al predetto Avviso (quattro ARPA capofila e ISPRA), con relativa assegnazione delle risorse;

-nell’ambito della quota complessiva del finanziamento assegnato a Regione Piemonte, per il SRPS (24.994.128,00 euro), una quota pari ad almeno il 29% (ossia non meno di 7.233.797,00 euro) è da destinare ad ARPA Piemonte, tenendo conto che alla medesima l’ISS ha già assegnato una quota (3.355.220,00 euro) in virtù del Accordo operativo tra ISS e ARPA di cui al punto precedente;

- in data 14 luglio 2022 l’ISS ha dato avvio al “Censimento degli Enti e delle strutture di SNPS-SNPA e richiesta di fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di infrastrutture e servizi da finanziare nell’ambito del PNC-PRACSI”, attraverso l’utilizzo di specifica Piattaforma informatica (<https://pncpracsi.iss.it>) da effettuarsi secondo le tempistiche e priorità indicate nel

cronoprogramma (Allegato 3 all'Accordo Operativo). A tal fine, la Regione Piemonte ha tempestivamente caricato sulla Piattaforma dell'ISS la documentazione inerente il censimento degli Enti e delle strutture di SNPS-SNPA.

- in data Regione Piemonte ha caricato sulla Piattaforma dell'ISS la documentazione inerente i fabbisogni funzionali espressi da ARPA Piemonte per totali euro. Con del avente ad oggetto "....." l'ISS ha comunicato a Regione Piemonte che gli interventi ritenuti eleggibili ammontano a totali 1.034.800,00 euro (vedi Allegato 1 all'Accordo operativo);

- con nota prot. n. 42391 del 10/11/2022, la Direzione Sanità e Welfare, in qualità di referente dell'Assessorato alla sanità ha nominato Referente amministrativo PNC di Regione Piemonte il dott. Bartolomeo Griglio, Responsabile del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare";

- con, l'ISS ha trasmesso al Referente amministrativo PNC di Regione Piemonte, l'Accordo di collaborazione da sottoscrivere tra ISS e Regione Piemonte, corredato dei relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise e dare attuazione al programma interventi in Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima - Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP: I83C22000640005".

In forza di tale Accordo, l'ISS si impegna a trasmettere a Regione Piemonte, per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1, un finanziamento di importo pari a 1.034.800,00 euro, previo ricevimento da parte del Ministero della Salute delle quote di spettanza ISS, con le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 30%, sarà erogata quale acconto per l'avvio delle iniziative di cui trattasi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- una seconda quota pari al 50%, sarà erogata entro 30 giorni dalla verifica degli adempimenti previsti nel precedente articolo 8 (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti);
- la restante quota del 20%, a saldo, sarà erogata entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti.

VISTI:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- la legge n. 132 del 28 giugno 2016 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.";

- il Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020 che, all'art. 17 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 nel quale, il Macro-Obiettivo “Ambiente, Salute e Clima” trova negli interventi di Governance e nella trasversalità i fondamenti degli indirizzi e delle azioni da realizzare, comprendendo anche gli aspetti di potenziamento delle competenze e delle conoscenze;
- il Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea;
- il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che:

- rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementare;
- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto ciascuna Amministrazione fornirà il proprio rispettivo contributo;
- il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

PRESO ATTO dell’Accordo Operativo stipulato tra Regione Piemonte e ISS per “.....” in data.....

CONSIDERATO che il soggetto realizzatore per Regione Piemonte per gli interventi di cui all’Allegato 1 all’Accordo operativo stipulato tra Regione Piemonte e ISS, per la realizzazione degli investimenti in parola è ARPA Piemonte;

RITENUTO che nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Accordo Operativo)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dell'Accordo Operativo e dei relativi Allegati stipulato tra l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Regione Piemonte, e di condividerne integralmente il contenuto.

2. Le Parti prendono altresì atto che per la realizzazione dell'Accordo operativo di cui al precedente comma, il soggetto realizzatore, destinatario delle quote di finanziamento, è ARPA Piemonte, firmatario del presente Accordo, ed è responsabile, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, delle attività direttamente sostenute e degli impegni assunti con il presente Accordo.

Articolo 3

(Finalità dell'Accordo Attuativo)

1. Il presente Accordo Attuativo, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Operativo di cui al precedente art. 2, è finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento per l'attuazione, nell'ambito del programma degli interventi in "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" – Linea di investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", delle tipologie di intervento individuate nell'Allegato 1 all'Accordo operativo, nonché le modalità di trasferimento delle quote finanziarie previste per ARPA Piemonte.

2. Nello specifico le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per supportare complessivamente l'investimento di cui al comma 1, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel cronoprogramma (Allegato 3) di cui all'Accordo Operativo e la relativa rendicontazione.

Articolo 4

(Oggetto e finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Attuativo, le Parti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione, nell'ambito del programma degli interventi in "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" – Linea di investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", alle tipologie di intervento individuate nell'Allegato 1 dell'Accordo Operativo.

2. Regione Piemonte, individuata da ISS quale soggetto realizzatore nell'Accordo Operativo, affida ad ARPA Piemonte, l'attuazione degli interventi indicati nell'Allegato 1, alle condizioni di cui al presente Accordo.

3. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 5

(Impegni delle Parti)

1 ARPA Piemonte, nei confronti di Regione Piemonte, è il soggetto realizzatore degli investimenti oggetto del presente Accordo, ed obbligato solidalmente con Regione Piemonte nei confronti del soggetto attuatore (ISS) ARPA Piemonte, è rappresentata dal suo referente amministrativo per l'investimento nei confronti di Regione Piemonte e si impegna:

- a) ad assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima";
- b) ad assicurare il rispetto delle tempistiche stabilite dal DM MEF 15 luglio 2021;
- c) a conformarsi alle indicazioni fornite dall'ISS, quale soggetto attuatore dell'intervento, ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune;
- d) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- e) ad organizzare le proprie strutture, risorse umane e tecniche, in modo da assicurare l'avvio degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma Allegato 3 dell'Accordo Operativo;
- f) a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- g) a promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, e fornire, su richiesta, a Regione Piemonte e/o all'ISS gli elementi informativi utili al fine dell'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- h) a garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'ISS, nei casi previsti;
- i) alla trasmissione a Regione Piemonte della rendicontazione degli impegni assunti e dei costi sostenuti, redatta utilizzando il format di cui all'Allegato 4 dell'Accordo Operativo, e la cui documentazione analitica è conservata agli atti da parte di ARPA Piemonte e resa, da quest'ultima disponibile per le eventuali verifiche richieste da Regione e/o ISS.

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale degli investimenti (Allegato 3 "Cronoprogramma" dell'Accordo Operativo), nonché a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. ARPA Piemonte si impegna a realizzare gli interventi, assicurando che le obbligazioni giuridicamente vincolanti rendicontate siano quelle indicate nell'Allegato 1 dell'Accordo Operativo, nel limite delle risorse assegnate dall'ISS, come indicato all'art. 9 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) dell'Accordo Operativo.
3. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi regionali, nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile, e facilitano eventuali controlli in loco.

4. Le parti si obbligano infine ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

Articolo 7

(Referenti delle Parti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo la Direzione generale di ARPA Piemonte individua formalmente il Referente amministrativo per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo, e ne invia comunicazione con nominativo ed estremi di contatto a Regione Piemonte, entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.

La Regione è rappresentata dal Referente amministrativo per l'investimento nella figura del Responsabile del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare", Dott. Bartolomeo Griglio, designato con nota prot. 42391 del 10.11.2022, dalla Direzione Sanità e Welfare, in qualità di referente dell'Assessorato alla sanità.

2. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri componenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

Articolo 8

(Monitoraggio degli interventi)

1. ARPA Piemonte trasmette a Regione Piemonte trimestralmente e in tempo utile, almeno 10 giorni lavorativi prima del termine del trimestre, per le opportune verifiche e per garantire il rispetto delle scadenze definite dall'ISS, le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, attraverso la redazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento e di un rendiconto (utilizzando il format di cui all' Allegato 4 dell'Accordo Operativo, che riporti le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 ("Linee guida") e nel rispetto dei tempi indicati nell'Allegato 3 ("Cronoprogramma"), entrambi all'Accordo Operativo. In occasione dello stato avanzamento lavori, ARPA Piemonte dovrà produrre e inviare a Regione Piemonte una dichiarazione relativa l'adempimento ai vincoli DNSH (Do no significant harm) nell'attuazione degli interventi di propria competenza (art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852).

2. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Regione Piemonte: prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it.

3. È fatto obbligo di conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e di renderli disponibili per eventuali attività di controllo e di audit. L'ISS e Regione Piemonte potranno, inoltre, richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

4. Regione Piemonte e di conseguenza ARPA Piemonte, parti firmatarie del presente Accordo, sono responsabili nei confronti di ISS relativamente alla propria parte di attività nel programma, e sono altresì responsabili di produrre quanto necessario per soddisfare gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti dalla vigente normativa, e di metterlo a disposizione di Regione e dell'ISS in tempo utile affinché questi possa, a sua volta, ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, e dall'Accordo ministeriale sottoscritto in data 30 dicembre 2021.

Articolo 9

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Operativo sono attribuite risorse secondo la ripartizione riassunta nella tabella sottostante:

Ente SRPS-SRPA	Totale
ARPA Piemonte	1.034.800,00 euro

2. L'importo indicato al punto precedente, sarà trasferito da Regione Piemonte a ARPA Piemonte, solo previo ricevimento da parte dell'ISS delle quote di spettanza Regionale, con le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 30%, sarà erogata quale acconto per l'avvio delle iniziative di cui trattasi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- una seconda quota pari al 50%, sarà erogata entro 30 giorni dalla verifica degli adempimenti previsti nel precedente articolo 8 (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti);
- la restante quota del 20%, a saldo, sarà erogata entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti.

Le quote sopra indicate non potranno essere trasferite da Regione Piemonte a ARPA Piemonte laddove non siano state previamente ricevute da parte di ISS.

3. Le Parti sono titolari del finanziamento assegnato e sono responsabili dal punto di vista amministrativo-contabile della relativa gestione.

4. L'erogazione e la gestione del finanziamento avverranno nel rispetto delle norme disciplinanti il PNC, a seguito dell'avvenuto trasferimento da parte dell'ISS della somma indicata al precedente comma 1.

5. In ogni caso, i trasferimenti delle risorse tra Regione Piemonte e ARPA Piemonte, avverranno unicamente a titolo di rimborso spese e costi dalle medesime sostenute, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo il presente Accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.

6. I pagamenti saranno effettuati previa emissione di fattura in formato elettronico da parte di ARPA Piemonte; le stesse dovranno essere trasmesse per il tramite del sistema di interscambio. Nelle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati;

- Codice Unico di Progetto (CUP): I83C22000640005

- denominazione Ente:

- formato trasmissione: tramite SDI

- codice univoco ufficio:

- codice fiscale:

7. I trasferimenti di cui al presente Accordo, avendo natura contributiva, sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 10

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il presente Accordo è regolato per quanto attiene il trattamento dei dati personali, dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018. Il trattamento di dati personali verrà effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ed assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati unicamente quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente Accordo.

Articolo 11

(Obblighi di sostenibilità)

1. Le Parti si impegnano a gestire gli investimenti, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale da parte del soggetto attuatore. Le parti si impegnano, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione di Regione Piemonte, dell'ISS e del Ministero della Salute, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa.

Articolo 12

(Riduzione o revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto da parte di ARPA Piemonte dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o degli obblighi di rendicontazione comportano la restituzione del finanziamento in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Operativo.

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

a. per Regione Piemonte: prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

b. per ARPA Piemonte: protocollo@pec.arpa.piemonte.it

2. Le Parti si riservano di modificare, sempre previa comunicazione via PEC, gli indirizzi sopra indicati.

Articolo 14

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e ha durata fino al 31/12/2026 fatta salva la ricorrenza di cause di forza maggiore o eventuale proroga dei tempi indicati nel DM 15 luglio 2021.

Articolo 15

(Tracciabilità)

1. Le parti si obbligano, nell'eventualità di operazioni con terzi assoggettate alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ad inserire nei relativi accordi negoziali apposite clausole nel rispetto della L. 136/2010.

Articolo 16

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, la competenza per eventuali controversie è devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

Articolo 17

(Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Le modifiche apportate al presente Accordo dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto.

3. Il presente Accordo individua gli investimenti (come indicato nell'Allegato 1 dell'Accordo Operativo) e i relativi finanziamenti da realizzarsi entro la data del 31/12/2026.

4. Il presente Accordo si compone di 18 articoli, consta di n. 0 Allegati ed è sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte

Dott. Bartolomeo Griglio

ARPA Piemonte

Il Direttore Generale

Ing. Secondo Barbero